Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° | **Roma - Venerdì, 24 gennaio 1930 - Anno VIII** | **Numero 19**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni «Casa Molisana del libro»*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T.* nelle principali città del mondo. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum: Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

121. — LEGGE 30 dicembre 1929, n. 2285.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1929, n. 1237, che ha prorogato al 31 agosto 1929 il termine per la presentazione, in esenzione da penalità, delle dichiarazioni dei redditi soggetti ad imposte dirette. Pag. 322

122. — LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2286.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1596, che modifica l'art. 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'Opera nazionale Balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche . . . . Pag. 323

123. — LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2287.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1858, concernente variazioni nel ruolo organico dei professori delle Regie università e dei Regi istituti superiori . . . . Pag. 323

124. — LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2288.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1859, concernente l'istituzione di un Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali in Bologna . . . . Pag. 323

125. — LEGGE 13 gennaio 1930, n. 3.
Disciplina del suono degli inni nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici. Pag. 323

126. — LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2293.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934, apportante modificazioni all'art. 2 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e all'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali. Pag. 324

127. — LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2294.
Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali, e 26 luglio 1929, n. 1413, recante modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali . . . . Pag. 324

128. — LEGGE 16 gennaio 1930, n. 4.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1583, recante temporanee maggiori restrizioni dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria . . . . Pag. 324

129. — LEGGE 30 dicembre 1929, n. 2295.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1479, concernente modificazioni delle disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio per gli onorevoli senatori del Regno e deputati al Parlamento. Pag. 325

130. — REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 2273.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Andrate ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Nomaglio . . . . Pag. 325

131. — REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 2274.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Fontainemore . . . . Pag. 325

132. — REGIO DECRETO 19 ottobre 1929, n. 2280.
Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti di Trento alle pubbliche scuole elementari ed approvazione della relativa convenzione . . . . Pag. 325

133. — REGIO DECRETO 19 ottobre 1929, n. 2281.
Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti d'ambo i sessi in Bergamo alle pubbliche scuole elementari ed approvazione della relativa convenzione . . . . . . Pag. 326

134. — REGIO DECRETO 12 dicembre 1929, n. 2289.
Indennità di trasferimento agli ufficiali della Regia marina e ai militari del Corpo Reale equipaggi marittimi, e loro famiglie . . . . Pag. 327

135. — REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2290.
Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3086, riguardante l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori . . . . . Pag. 328

136. — REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2291.
Modificazione dell'art. 4 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384, sull'albo professionale dei giornalisti . Pag. 331

REGIO DECRETO 9 dicembre 1929.
Facoltà al Ministro per i lavori pubblici di procedere mediante pubblico concorso per esami ad un reclutamento straordinario di ingegneri in prova nel Reale Corpo del genio civile. Pag. 331

REGIO DECRETO 12 dicembre 1929.
Norme relative al concorso per la nomina ad ingegnere in prova nel Reale Corpo del genio civile . . . . . . Pag. 331

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 333

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Approvazione di nomine sindacali. Pag. 334

Ministero delle finanze: Media dei cambi e rendite . . Pag. 335

CONCORSI

Ministero dei lavori pubblici: Concorso per esami per l'ammissione di 18 ingegneri in prova nel Reale Corpo del genio civile . . . . Pag. 335

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso ad un premio istituito dalla Fondazione « Marco Besso » . . . . Pag. 336

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **121.**

LEGGE 30 dicembre 1929, n. **2285.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1929, n. 1237, che ha prorogato al 31 agosto 1929 il termine per la presentazione, in esenzione da penalità, delle dichiarazioni dei redditi soggetti ad imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 giugno 1929, n. 1237, che ha prorogato al 31 agosto 1929 il termine per

la presentazione, in esenzione da penalità, delle dichiarazioni dei redditi soggetti ad imposte dirette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 122.

LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2286.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1596, che modifica l'art. 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'Opera nazionale Balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1596, che modifica l'art. 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'Opera nazionale Balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 123.

LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2287.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1858, concernente variazioni nel ruolo organico dei professori delle Regie università e dei Regi istituti superiori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1858, concernente variazioni nel ruolo organico dei professori delle Regie università e dei Regi istituti superiori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 124.

LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2288.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1859, concernente l'istituzione di un Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali in Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1859, concernente l'istituzione di un Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali in Bologna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 125.

LEGGE 13 gennaio 1930, n. 3.

Disciplina del suono degli inni nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei locali destinati a pubblico spettacolo o a pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici la Marcia Reale e l'Inno Giovinezza possono essere eseguiti soltanto nei giorni seguenti:

8 gennaio: Genetliaco di S. M. la Regina;
23 marzo: Data di fondazione dei Fasci italiani di combattimento;
21 aprile: Natale di Roma e festa del lavoro;
24 maggio: Anniversario della dichiarazione di guerra;

Prima domenica di giugno: Celebrazione dello Statuto;
15 settembre: Genetliaco di S. A. R. il Principe Ereditario;
20 settembre: Anniversario dell'entrata dell'Esercito italiano in Roma;
28 ottobre: Anniversario della Marcia su Roma;
4 novembre: Anniversario della Vittoria;
11 novembre: Genetliaco di S. M. il Re.

Art. 2.

Nei locali e negli esercizi anzidetti, la Marcia Reale e l'Inno Giovinezza possono altresì essere eseguiti quando siano presenti: S. M. il Re; S. M. la Regina; i Reali Principi; il Capo del Governo; un membro del Governo in rappresentanza di questo; il Presidente del Senato del Regno, il Presidente della Camera dei deputati, o i loro delegati ufficiali; il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Art. 3.

I trasgressori alle disposizioni della presente legge saranno puniti con una ammenda fino a L. 3000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 126.

LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2293.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934, apportante modificazioni all'art. 2 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e all'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934, apportante modificazioni all'art. 2 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e all'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 127.

LEGGE 23 dicembre 1929, n. 2294.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali e 26 luglio 1929, n. 1413, recante modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali e 26 luglio 1929, n. 1413, recante modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 128.

LEGGE 16 gennaio 1930, n. 4.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1583, recante temporanee maggiori restrizioni dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1583, concernente temporanee maggiori restrizioni dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, con la seguente modificazione: all'art. 1, primo comma, alle parole « 31 dicembre 1929 » sostituire le parole « 31 marzo 1930 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 129.

LEGGE 30 dicembre 1929, n. 2295.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1479, concernente modificazioni delle disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio per gli onorevoli senatori del Regno e deputati al Parlamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1479, concernente modificazioni delle disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio per gli onorevoli senatori del Regno e deputati al Parlamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 130.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 2273.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Andrate ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Nomaglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1929, n. 119, col quale i comuni di Andrate e di Nomaglio venivano riuniti in un solo Comune denominato Andrate, con sede a Nomaglio;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Andrate funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Andrate è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Nomaglio è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Andrate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 85. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 131.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 2274.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Fontainemore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 novembre 1928, n. 2972, col quale il comune di Fontainemore è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Lilliana;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Lilliana rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Fontainemore;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Fontainemore è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 86. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 132.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1929, n. 2280.

Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti di Trento alle pubbliche scuole elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;
Considerato che l'Istituto dei sordomuti di Trento si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto dei sordomuti di Trento è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 91. — MANCINI.

Convenzione.

Fra i sottoscritti comm. dott. Luigi Molina, Regio provveditore agli studi della Venezia Tridentina, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione e da esso appositamente delegato con lettera 20 febbraio 1929, n. 659, della Divisione II della Direzione generale dell'istruzione elementare, e il M. R. sacerdote Luchino Weiss quale presidente dell'Istituto dei sordomuti in Trento, si è convenuto quanto segue:

1° l'Istituto per sordomuti in Trento si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 105 fanciulli sordomuti, maschi e femmine, in età dell'obbligo scolastico;

2° l'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti;

3° l'Istituto si obbliga ad adibire all'insegnamento il numero di maestri necessario in base al numero degli alunni ricoverati, corrispondendo al personale insegnante ed assistente uno stipendio che si avvicini, per quanto sia possibile, allo stipendio minimo legale degli insegnanti elementari ed al corrispondente personale assistente dei ruoli statali;

4° il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto per sordomuti in Trento come pubblica scuola elementare per i sordomuti ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti in esso accolti;

5° il Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento, si obbliga ad un concorso di L. 12.000 annue.

La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunziata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Resta inoltre stabilito che la convenzione andrà in vigore dalla data del Regio decreto con la quale l'Istituto per sordomuti in Trento sarà riconosciuto come pubblica scuola elementare.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia, in ogni tempo, prevista dall'art. 511 del regolamento approvato col R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Trento, 2 marzo 1929 - Anno VII

Il Regio provveditore: LUIGI MOLINA.

Il preside dell'Istituto: LUCHINO WEISS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione 133.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1929, n. 2281.

Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti d'ambo i sessi in Bergamo alle pubbliche scuole elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto dei sordomuti di ambo i sessi in Bergamo si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto dei sordomuti di ambo i sessi in Bergamo è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale è riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 92. — MANCINI.

Convenzione.

Fra i sottoscritti dott. Nicola De Leonardis, f.f. di Regio provveditore agli studi della Lombardia, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, e il sig. cav. Gaetano Fumagalli, presidente dell'Istituto per sordomuti di ambo i sessi di Bergamo, si è convenuto quanto segue:

1° l'Istituto per sordomuti d'ambo i sessi di Bergamo si obbliga di impartire l'istruzione elementare a non meno di 65 fanciulli sordomuti in età dell'obbligo scolastico;

2° l'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti;

3° l'Istituto si obbliga di adibire all'insegnamento il numero di maestri necessario in base al numero degli alunni ricoverati, corrispondendo al personale insegnante ed assistente uno stipendio che si avvicini, per quanto sia possibile, allo stipendio minimo legale degli insegnanti elementari ed al corrispondente personale assistente dei ruoli statali;

4° il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto per sordomuti di Bergamo come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti in esso accolti;

5° il Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento, si obbliga ad un concorso di L. 15.000 annue.

La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunziata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Resta inoltre stabilito che la convenzione andrà in vigore dalla data del Regio decreto con il quale l'Istituto dei sordomuti d'ambo i sessi di Bergamo sarà riconosciuto come pubblica scuola.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo, prevista dall'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1925, n. 1955.

Bergamo, 1° dicembre 1928 - Anno VII

Il Regio provveditore agli studi f.f.:
NICOLA DE LEONARDIS.

Il presidente dell'Istituto dei sordomuti:
GAETANO FUMAGALLI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione **134**.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1929, n. **2289**.

Indennità di trasferimento agli ufficiali della Regia marina e ai militari del Corpo Reale equipaggi marittimi, e loro famiglie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, che stabilisce le indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori del luogo di ordinaria residenza al personale civile e militare dello Stato, e sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 378, concernente gli assegni di viaggio e missione dovuti ai militari del C.R. E.M.;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei trasferimenti di sede di autorità, agli ufficiali della Regia marina ed ai sottufficiali, sottocapi e comuni del C.R.E.M. con famiglia, oltre alla normale indennità giornaliera di soggiorno per la durata del viaggio, è dovuta detta indennità per altri otto giorni.

Art. 2.

Il compenso fisso per ogni persona da considerarsi facente parte della famiglia dell'ufficiale della Regia marina, del sottufficiale, del sottocapo e comune del C.R.E.M. trasferito, è portato rispettivamente:

per la famiglia dell'ufficiale . . . . a L. 30
per la famiglia del sottufficiale . . . » » 18
per la famiglia del sottocapo e comune
del C.R.E.M. . . . . » » 12

ed è corrisposto per ciascuno dei giorni di viaggio e per i primi otto giorni susseguenti a quello d'arrivo alla nuova sede di servizio.

Art. 3.

Il compenso per chilometro e per quintale, e frazione di quintale, per il trasporto, sulle vie ordinarie, del bagaglio e del mobilio nei limiti di peso stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli ufficiali della Regia marina, sottufficiali, sottocapi e comuni del C.R.E.M. trasferiti di sede, e loro famiglie, è stabilito in L. 2,70.

Il compenso fisso a titolo di spesa di imballaggio, presa e resa a domicilio, per ogni quintale e frazione di quintale dei materiali di cui sopra, è stabilito in L. 35.

Art. 4.

Le famiglie degli ufficiali della Regia marina e dei sottufficiali del C.R.E.M., che lasciano una destinazione di servizio a terra per raggiungerne un'altra di imbarco, le quali, durante l'imbarco del capo famiglia, si rechino in una località di precaria residenza, hanno diritto, all'atto del loro effettivo trasferimento da questa località al luogo di una destinazione a terra del capo famiglia, al rimborso delle spese di trasporto personale e di bagaglio per i due movimenti dal luogo di precedente destinazione di servizio a quello di precaria residenza, e da quest'ultimo al luogo di nuova destinazione a terra del capo famiglia dopo lo sbarco; rimborsi di spesa che saranno però calcolati per un percorso chilometrico mai superiore a quello intercedente, per la via più breve, tra le sopradette due destinazioni di servizio a terra del capo famiglia, previa produzione dei documenti ferroviari comprovanti i due singoli movimenti di cui trattasi.

Il compenso fisso di cui all'art. 2 viene corrisposto soltanto per i giorni di viaggio occorrenti a raggiungere, per la via più breve, dalla precedente, la nuova destinazione a terra del capo famiglia, non tenendo quindi conto dell'eventuale viaggio di raggiungimento di una precaria residenza nè degli otto giorni susseguenti all'arrivo alla stessa precaria residenza.

Il compenso fisso di cui all'art. 3 e il rimborso di spesa relativa al trasporto delle masserizie saranno corrisposti per l'effettivo trasporto diretto, per la via più breve, dalla precedente alla nuova destinazione di servizio a terra del capo famiglia.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 5 aprile 1929-VII,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 96. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 135.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. **2290.**

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3086, riguardante l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, contenente norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di procedere alla compilazione delle norme esecutive di applicazione della legge suddetta;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 13 dicembre 1928, n. 3086, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 97. — MANCINI.

Regolamento per l'applicazione della legge n. 3086 del 13 dicembre 1928, contenente « Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori ».

Art. 1.

Le domande di autorizzazione per tenere, commerciare, allevare o far volare colombi viaggiatori, di cui all'art. 2 della legge, stese su carta da bollo e corredate della quietanza di versamento della tassa di lire cinque, fatto agli Uffici del registro, debbono essere inoltrate al prefetto della Provincia in cui l'interessato ha la propria colombaia, per il tramite del rappresentante provinciale della Federazione Colombofila Italiana, il quale apporrà in calce a ciascuna domanda una dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente è regolarmente iscritto alla Federazione stessa.

Ciascuna domanda dovrà contenere: nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, professione e residenza del richiedente, nonchè l'ubicazione della sua colombaia. Qualora la domanda riguardi più persone interessate nella stessa colombaia, essa dovrà indicare le suddette generalità per ciascuna delle persone medesime.

Le domande dovranno essere corredate dal certificato di buona condotta, dal certificato penale e dal certificato di cittadinanza italiana. I certificati penale e di buona condotta dovranno aver data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Gli enti pubblici di studio ed educativi che abbiano colombaie di colombi viaggiatori, nel richiedere l'autorizzazione di cui sopra, dovranno specificare le generalità della persona a cui è affidata la direzione della colombaia.

Le domande dei cittadini di nazionalità estera dovranno invece essere presentate come quelle di cui sopra ed inoltrate dai prefetti, con le necessarie informazioni sulla moralità dei richiedenti, al Ministero della guerra (Ispettorato del genio). Questo, dopo avere richiesto il parere al Comando del Corpo di Stato Maggiore (S.I.M.), in caso di favorevole accoglimento ne informerà il prefetto della Provincia interessata per il rilascio della autorizzazione richiesta. In ogni caso i prefetti rilasceranno le autorizzazioni per il tramite col quale sono pervenute le domande. Per lo stesso tramite saranno ordinate le revoche; a meno che l'urgenza richieda di provvedere direttamente, nel quale caso i prefetti ne informeranno al più presto il rappresentante provinciale della F.C.I.

Le domande di cui al precedente comma dovranno essere corredate: *a*) dal certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove i richiedenti hanno abituale residenza; *b*) dal certificato penale rilasciato dal cancelliere del tribunale civile e penale di Roma; *c*) da un attestato del console dello Stato cui i richiedenti appartengono dal quale risulti la loro cittadinanza e l'immunità da precedenti penali, durante il tempo in cui vissero nel proprio paese. Il certificato del cancelliere del tribunale di Roma e quello di buona condotta dovranno avere data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Art. 2.

I prefetti del Regno, giusta quanto è previsto dal penultimo capoverso dell'art. 2 della legge, daranno comunicazione delle autorizzazioni concesse o revocate, nelle epoche prescritte, direttamente al Ministero della guerra (Ispettorato del genio), che a sua volta ne darà comunicazione al Comando del Corpo di S. M. (S.I.M.).

Art. 3.

Il contrassegno previsto dal comma *a*) dell'art. 3 della legge dovrà essere applicato a ciascun colombo fin dai primi giorni della sua nascita e ad ogni modo prima che sia interamente coperto di piume (non oltre il 6° giorno dalla nascita) per modo che, coll'ingrossare della zampa, detto anello resti fisso in modo inviolabile al colombo che ne è munito.

Art. 4.

Le prescrizioni contenute nell'art. 3 della legge sono applicabili anche ai colombi nati ed allevati presso tutte le colombaie di proprietà dell'Amministrazione dello Stato.

Nell'intento però di differenziare i colombi viaggiatori dei privati da quelli militari, il contrassegno per questi ultimi, oltre ai dati prescritti per i privati, porterà subito dopo il

numero d'ordine la lettera « M » (militare). I colombi muniti di contrassegno con la lettera « M » non potranno, per alcun motivo, essere ceduti a privati; pertanto non dovrà consentirsi che questi ultimi tengano nelle proprie colombaie colombi muniti del contrassegno ora detto.

I contrassegni ed i certificati di proprietà dei colombi militari saranno distribuiti per cura del Ministero della guerra (Ispettorato del genio).

Art. 5.

I piccioni che le colombaie militari, nell'intento di favorire l'incremento dell'allevamento del colombo viaggiatore, possono cedere ai privati, debbono essere muniti del contrassegno prescritto per i civili, contrassegni che a cura dei privati saranno forniti tempestivamente alle dette colombaie.

Art. 6.

La Federazione Colombofila Italiana proporrà nel mese di novembre di ogni anno al Ministero della guerra (Ispettorato del genio) il quantitativo dei contrassegni presumibilmente occorrenti per l'anno successivo, nonchè il prezzo di cessione di ciascuno di essi e relativo certificato di proprietà, e ciò in relazione alla disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'art. 4 della legge.

La Federazione Colombofila Italiana è tenuta altresì a comunicare al predetto Ispettorato e alle Prefetture del Regno l'elenco degli agenti incaricati della distribuzione a pagamento dei contrassegni predetti, nonchè tutte le variazioni che a mano a mano si verificheranno nell'elenco stesso. Eguale comunicazione farà per quanto riguarda i rappresentanti ufficiali della Federazione esistenti nelle varie Provincie.

Le comunicazioni di cui al precedente capoverso e copia degli elenchi di cui all'art. 5 (ultimo capoverso) della legge verranno trasmessi, a cura dello stesso Ispettorato del genio, al Comando del Corpo di S. M. (S.I.M.).

Art. 7.

La vendita ai privati degli anelli e relativi certificati di proprietà, da riempirsi questi ultimi col nome dell'acquirente all'atto della cessione, sarà effettuata esclusivamente dagli agenti debitamente autorizzati a far ciò dalla Presidenza della Federazione Colombofila Italiana.

I predetti agenti daranno conto della gestione amministrativa di detti contrassegni direttamente alla Federazione Colombofila Italiana, la quale a sua volta, nel mese di gennaio di ciascun anno, comunicherà al Ministero della guerra (Ispettorato del genio) il rendiconto complessivo della gestione stessa riferendosi all'anno precedente.

I registri delle matrici dei certificati di proprietà distribuiti debbono, alla fine di ciascun semestre, essere rimessi, a cura degli agenti incaricati della distribuzione, alla Federazione Colombofila Italiana. Alla fine di ogni anno dovranno inoltre essere restituiti anche tutti gli anelli e relativi certificati di proprietà non venduti.

La Federazione Colombofila Italiana curerà la conservazione delle matrici dei certificati di proprietà distribuiti, in modo di aderire a tutte le richieste di controlli o verifiche che si rendessero necessarie da parte delle varie autorità interessate all'applicazione della legge.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 16 della legge i Reali carabinieri provvederanno a mettere in libertà di volo i colombi nazionali catturati quando siano provvisti dei contrassegni sottonotati:

a) anello di alluminio intero (senza saldatura), con impressavi la parola « Italia », l'anno di nascita ed un numero d'ordine

ITA LIA	28	35420

(comma *a*, art. 3 della legge);

b) anello di alluminio come il precedente, ma con l'aggiunta della lettera « M » (militare)

ITA LIA	29	33420 M

oppure anello di alluminio a ribattitura, avente impresse le lettere E.I. (Esercito Italiano), l'anno di nascita ed un numero d'ordine, che è ancora in uso fino a consumazione.

Art. 9.

I colombi viaggiatori esteri, regolarmente importati in Italia a scopo di allevamento, secondo le prescrizioni dell'art. 8 della legge, saranno muniti all'atto della loro legittimazione, e per cura della F.C.I. e dei suoi rappresentanti, di un secondo anello di alluminio del tipo a ribattitura, che porterà impresse, oltre alla parola *Italia*, un numero d'ordine progressivo seguito dalle lettere F.C.I.

I colombi muniti di entrambi tali contrassegni, eventualmente catturati, non saranno uccisi, ma saranno fatti consegnare dai carabinieri Reali alla colombaia militare più vicina che, dopo gli accertamenti del caso, ne informerà i proprietari che ne cureranno il ritiro a loro spese.

Ai colombi già importati prima dell'entrata in vigore della legge, dovrà applicarsi il secondo anello a ribattitura di cui al presente articolo entro il 30 giugno 1930, per cura della F.C.I. e dietro presentazione dei certificati di proprietà.

Art. 10.

I contrassegni di cui all'art. 3, comma *a*), della legge non possono essere ceduti. E' ammesso soltanto il passaggio di proprietà dei colombi muniti dei contrassegni stessi, purchè sia fatto constatare tale passaggio con variazione scritta con inchiostro sul corrispondente certificato di proprietà, da rimettersi al nuovo proprietario, che dovrà essere persona munita dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge.

All'uopo però ciascun colombicoltore dovrà tenere nella propria colombaia un registro, conforme all'unito modello, nel quale siano annotate tutte le cessioni ora dette, in modo che si possa in ogni momento, su richiesta delle autorità competenti, individuare i nuovi proprietari dei colombi ceduti. Così, per tutti i colombi allevati, acquistati e presenti in una colombaia, il relativo proprietario dovrà avere i certificati di proprietà regolarmente completi in tutte le loro parti. Analogamente ciascun proprietario conserverà tutti i certificati di proprietà dei propri colombi uccisi, dispersi, venduti per commestibile, ecc., facendo constare su di essi la relativa variazione scritta in inchiostro.

Per i colombi ceduti al tiro a volo, i relativi certificati di proprietà dovranno essere trasferiti all'imprenditore del tiro stesso, dopo che il cedente abbia apposto in calce a ciascun certificato, in inchiostro, la dicitura « Per il tiro ».

Art. 11.

Tutte le importazioni in Italia di colombi viaggiatori esteri sono vincolate alla preventiva autorizzazione del Ministero della guerra.

I cittadini del Regno che intendono pertanto effettuare importazioni di colombi dall'estero, nel richiedere l'autorizzazione di cui sopra, a senso di quanto prescrive l'art. 7 della legge, dovranno indicare, nella relativa domanda:

a) il luogo di provenienza, la persona o l'ente che dall'estero deve spedire i colombi in Italia;

b) il nome, cognome, domicilio e professione del destinatario;

c) lo scopo dell'importazione;

d) la via per la quale i colombi verranno inoltrati nel Regno;

e) il numero dei colombi da importare e relativi contrassegni.

Le domande saranno inoltrate al Ministero della guerra (Ispettorato del genio) per il tramite della Federazione Colombofila Italiana. L'autorizzazione, che sarà subordinata anche al parere favorevole del Comando del Corpo di Stato Maggiore (S.I.M.), per cura dell'importatore sarà poi inviata alla persona cedente di cui alla lettera *a*) per essere unita ai documenti inerenti all'importazione.

Gli uffici di dogana, per ogni importazione si assicureranno che sia presentata l'autorizzazione originale del Ministero della guerra (Ispettorato del genio), sulla quale, ad operazione ultimata, dichiareranno l'avvenuta introduzione nel Regno del numero dei colombi autorizzato.

Art. 12.

In caso di tentata introduzione di colombi viaggiatori esteri per la quale nessuna preventiva autorizzazione sia stata data dal Ministero della guerra, gli uffici di dogana interessati, nel respingere la spedizione relativa, porranno speciale cura di desumere, attraverso l'esame dei dati e delle dichiarazioni contenute nei documenti che accompagnano la spedizione, le seguenti indicazioni:

a) luogo di provenienza, persona od ente che abbia spedito i colombi in Italia;

b) il nome, cognome, domicilio e possibilmente le qualità del destinatario;

c) lo scopo dell'importazione;

d) numero dei colombi costituenti la spedizione e relativi contrassegni.

Tali dichiarazioni, e quelle altre che sia stato possibile procurare, verranno dal capo della dogana comunicate, con lettera raccomandata, al Ministero della guerra - Comando del Corpo di Stato Maggiore (S.I.M.).

Art. 13.

Le lanciate a scopo di addestramento o per gare con colombi viaggiatori nazionali potranno effettuarsi dalle varie località del Regno, avendo riguardo:

a) di munire di regolare autorizzazione, firmata dal rappresentante provinciale della F.C.I. o dal presidente di una Società colombofila federata, la persona (conviaggiatore) incaricata di scortare, custodire e lanciare i colombi dal luogo di lancio;

b) di munire di analoga autorizzazione quelle persone residenti nei luoghi di lanciata, ai quali le singole Società ritenessero di affidare l'esecuzione di lanciate per gare o addestramenti.

In entrambi i casi il rappresentante della Federazione o le Società interessate daranno contemporaneamente comunicazione di tale autorizzazione direttamente ai Reali carabinieri del luogo di lancio, e ciò con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 6 della legge.

Nessuna autorizzazione o comunicazione sarà invece necessaria qualora i colombi viaggiatori fossero inviati nei luoghi di lancio ad autorità militari ivi residenti, eventualmente incaricate della esecuzione delle lanciate.

Art. 14.

In caso di trasgressione della legge, per la quale non sia comunque intervenuta sentenza di condanna penale, i prefetti del Regno, prima di far luogo alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge stessa, interpelleranno al riguardo per il relativo parere il Ministero della guerra - Ispettorato del genio. Eguale procedura i prefetti del Regno osserveranno nei casi in cui, trascorso il periodo minimo di tempo previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 13 della legge, debbano, a richiesta degli interessati, riaccordare la autorizzazione stessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA

REGISTRO dei colombi viaggiatori vivi della colombaia del signor . . . . abitante in . . . . Via . . . . n. . . . . ., per i quali è stato effettuato il passaggio di proprietà (art. 10 *del regolamento per l'applicazione della legge n.* 3086 *del* 13 *dicembre* 1928 *- Anno VII*).

Data di inizio del Registro: . . . .

N. anello, anno di nascita e contrassegno	Mantello	NOME, COGNOME e domicilio del nuovo proprietario	Data di cessione del colombo e relativo certificato di proprietà

Numero di pubblicazione 136.

REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2291.

Modificazione dell'art. 4 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384, sull'albo professionale dei giornalisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1925, n. 2307, recante disposizioni sulla stampa periodica;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384, per la istituzione dell'albo professionale dei giornalisti;
Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti della iscrizione nell'elenco dei professionisti dell'albo dei giornalisti, il diploma rilasciato da una scuola professionale per giornalisti, debitamente riconosciuta, costituisce titolo equivalente a quello della pratica professionale per la durata di mesi diciotto, richiesta dall'art. 4 del regolamento per la istituzione dell'albo professionale dei giornalisti, approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — DE BONO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1929.

Facoltà al Ministro per i lavori pubblici di procedere mediante pubblico concorso per esami ad un reclutamento straordinario di ingegneri in prova nel Reale Corpo del genio civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 novembre 1923, n. 2960;
Ritenuta la necessità di procedere d'urgenza a ricoprire in parte le vacanze esistenti nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo del personale del Corpo Reale del genio civile;
Visto il R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento per il personale del Corpo Reale del genio civile;
Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per i lavori pubblici di procedere, mediante pubblico concorso per esami, ad un reclutamento straordinario di diciotto ingegneri in prova nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo del Corpo Reale del genio civile.

Art. 2.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le norme per lo svolgimento del concorso per il reclutamento degli ingegneri in prova predetti.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1929 Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BIANCHI — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Lavori Pubblici, foglio n. 155.

(833)

REGIO DECRETO 12 dicembre 1929.

Norme relative al concorso per la nomina ad ingegnere in prova nel Reale Corpo del genio civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto n. 213 in data 9 dicembre 1929, col quale è stata data facoltà al Ministro per i lavori pubblici di procedere, mediante pubblico concorso per esami, ad un reclutamento straordinario di ingegneri in prova nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo del Reale Corpo del genio civile.
Ritenuto che ai sensi dell'art. 2 del citato decreto le norme per lo svolgimento del detto concorso debbono essere stabilite con successivo Nostro decreto;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Possono prendere parte al concorso per la nomina ad ingegnere in prova nel Reale Corpo del genio civile i cittadini italiani che alla data del decreto Ministeriale che indice il concorso non siano di età minore ai 18 anni nè abbiano superato gli anni 30. Quest'ultimo limite è portato ad anni 35 per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare, ad anni 39 per i decorati al valore militare

e per gli invalidi di guerra le cui infermità siano state ascritte alle prime 8 categorie di pensione o alle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª di cui al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e ad anni 40 per i candidati che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso occorre essere muniti del diploma di ingegnere.

I candidati i quali abbiano ottenuto tale diploma prima dell'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno presentare il diploma originale di laurea, quelli invece laureati posteriormente dovranno esibire l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del Regio decreto suindicato.

Debbono inoltre presentare il certificato della votazione ottenuta nell'esame delle singole materie di studio dei corsi delle scuole di ingegneria e quello di laurea.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte 3ª, del Trattato di S. Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulta che alla data di ammissione dei detti territori al Regno erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

1° titolo di ingegnere civile autorizzato;

2° attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata Monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle scuole superiori di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice la quale sarà composta di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che presiederà la Commissione, di due ispettori superiori del Genio civile e di due professori stabili di una delle Regie scuole di ingegneria.

Alla Commissione sarà aggregato con voto consultivo un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere tali lingue o una di esse.

Art. 4.

L'esame di concorso per l'ammissione ad ingegnere consta di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie tecniche appresso indicate.

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione al concorso hanno dichiarato di conoscere anche la lingua inglese o tedesca, ne dànno prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove date nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Le materie su cui si svolgeranno gli esami sono le seguenti:

I — *Viabilità*:

a) Tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto.

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname). Sistemi di centinatura delle grandi volte, fondazioni, gallerie.

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi.

d) Rilevamenti di terreni. Istrumenti relativi.

e) Sistemi di pavimentazione e di manutenzione del piano stradale.

II — *Opere idrauliche*:

a) Idrografia, fisica ed idrometria dei corsi d'acqua.

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione.

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione. Impianti idroelettrici. Condotte forzate.

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione, fognature.

e) Bonifiche per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

III — *Opere marittime*:

a) Disposizioni generali dei porti.

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali.

c) Fari.

d) Difese delle spiaggie.

IV — *Elettrotecnica*:

a) Nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

V — *Edilizia*:

a) Edifici pubblici e case d'abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni.

b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità.

c) Prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

VI — *Materiali da costruzione*:

a) Scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati.

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

VII — *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

VIII — *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

IX — *Legislazione*:

Leggi regolamenti sui lavori pubblici.

Lingua francese:

Relazione tecnica in lingua francese.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BIANCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Lavori Pubblici, foglio n. 156.

(834)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-13480.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Fornasarig fu Antonio, nato a Trieste il 13 settembre 1895 e residente a Trieste, via Paolo Diacono, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fornasari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Fornasarig è ridotto in « Fornasari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vittoria Fornasarig nata Iaconcich di Antonio, nata il 21 luglio 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(6875)

N. 11419-11500.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Gherlanz di Luigi, nata a Trieste il 4 luglio 1902 e residente a Trieste, via Conti, n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gerlani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Gherlanz è ridotto in « Gerlani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(103)

N. 11419-11499.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Gherlanz fu Giovanni, nato a Trieste il 1° settembre 1867 e residente a Trieste, via Conti, n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gerlani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Gherlanz è ridotto in « Gerlani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Teresa Gherlanz nata Dellavenezia di Giorgio, nata il 1° ottobre 1871, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(104)

N. 11419-14179.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vincenzo Giacich fu Vincenzo, nato a Laurana il 16 settembre 1881 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giassi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vincenzo Giacich è ridotto in « Giassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Wanda Giacich nata Tribussoni di Carlo, nata il 28 febbraio 1891, moglie;
2. Bruno di Vincenzo, nato il 27 febbraio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(105)

N. 11419-11503.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Giuressich di Giovanni, nato a Trieste il 21 giugno 1898 e residente a Trieste, via Media, n. 42, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Giorgi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Giuressich è ridotto in « De Giorgi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Romilda Giuressich nata Adam di Antonio, nata il 19 febbraio 1903, moglie;
2. Luciana di Luigi, nata l'8 aprile 1921, figlia;
3. Luciano Guido di Luigi, nato il 30 aprile 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(106)

N. 11419-11504.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marino Giuressich di Giovanni, nato a Trieste l'11 dicembre 1902 e residente a Trieste, via dell'Istituto, n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Giorgi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marino Giuressich è ridotto in « De Giorgi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Cunegonda Giuressich nata Fabbro di Pietro, nata il 3 giugno 1904, moglie;
2. Marino Giovanni di Marino, nato il 28 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(107)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 13 gennaio 1930-Anno VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Nob. Antonio Gallisai a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Nuoro.

Sig. Pasquale Pirari a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Nuoro.

Comm. Vittorio Sesia a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Vercelli.

Sig. Enrico Baggini a presidente dell'Unione industriale fascista del Verbano, Cusio ed Ossola.

Avv. Giuseppe Scocchera a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Campobasso.

Sig. Guglielmo Pernis a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Pistoia.

Avv. Giuseppe Brasini a segretario del Sindacato provinciale fascista degli orchestrali e bandisti di Ancona.

Ignazio Cardinale a segretario del Sindacato provinciale fascista dei decoratori, verniciatori, ecc., di Agrigento.

Salvatore Galiano a segretario del Sindacato provinciale fascista degli operai meccanici di Agrigento.

Dott. Alfonso Porreca a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Foggia.

Francesco Saloni a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati dell'agricoltura di Macerata.

Roma, addì 14 gennaio 1930 - Anno VIII.

(844)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 15.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Francia	75.06	Belgrado	33.80
Svizzera	369.27	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.987	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.685	Norvegia	5.11
Spagna	247.87	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.662	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.506	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.11
Praga	56.58	Rendita 3.50 %	66.45
Romania	11.37	Rendita 3.50 % (1902)	60.50
Peso Argentino Oro	17.37	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino Carta	7.65	Consolidato 5 %	78.925
New York	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.87	I serie	72.40
Oro	368.44	II serie	72 —

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami per l'ammissione di 18 ingegneri in prova nel Reale Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 9 dicembre 1929 col quale è data facoltà al Ministro per i lavori pubblici di procedere mediante pubblico concorso per esami ad un reclutamento straordinario di 18 ingegneri in prova nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo del Reale Corpo del genio civile;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1929, col quale sono state dettate le norme per lo svolgimento del detto concorso;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di 18 ingegneri in prova nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo del Reale Corpo del genio civile.

Art. 2.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina nel grado iniziale se non dopo avere prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Durante tale periodo spetta al personale predetto un assegno mensile di L. 700 lorde per il periodo fino al 30 giugno 1930 e di L. 800 per il periodo successivo oltre alle aggiunte di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire non oltre il 30 aprile c. a. al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali (Div. 2ª), una domanda scritta e firmata di proprio pugno con la indicazione della paternità e del domicilio o dell'abituale residenza.

Nella domanda i candidati debbono:

1° indicare gli studi secondari compiuti;

2° esporre un breve cenno della pratica professionale eventualmente fatta, i progetti studiati, le memorie scritte e ogni altra notizia che ritengano opportuna per far conoscere le loro speciali attitudini;

3° indicare se oltre alla lingua francese, la cui conoscenza è necessaria, conoscano le lingue tedesca e inglese.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il richiedente sia di età non minore di 18 anni e non maggiore di 30 anni alla data del presente decreto.

Quest'ultimo limite è portato ad anni 35 per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare, ad anni 39 per i decorati al valore militare e per gli invalidi di guerra le cui infermità siano state ascritte alle prime otto categorie di pensione o alle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª di cui al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e ad anni 40 per i candidati che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

b) certificato della competente autorità municipale, dal quale risulti che il concorrente sia cittadino italiano, e non sia privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia, in occasione del concorso, riconosciuta in virtù di Regio decreto ai termini dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Pei nativi della Tripolitania e della Cirenaica vigono le disposizioni dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 2401, concernenti gli effetti della cittadinanza loro conferita ai sensi dei decreti medesimi;

c) certificato del podestà del Comune di abituale residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

e) certificato del prefetto della Provincia attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta politica;

f) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva;

g) certificato medico da cui risulti, se il candidato non è ex combattente, che egli è di sana e robusta costituzione fisica, esente da imperfezioni ed atto all'impiego cui aspira, e se il candidato è ex combattente o invalido di guerra che egli è esente da imperfezioni che lo rendano inidoneo all'impiego cui aspira, salvo all'Amministrazione la facoltà di sottoporre in ogni caso il candidato alla visita di un sanitario da essa delegato.

Per gli invalidi di guerra oltre il certificato di cui sopra dovrà essere prodotta un'attestazione da rilasciarsi da un ufficiale sanitario e nella quale venga esplicitamente dichiarato che l'invalido per il grado e la natura della sua mutilazione od invalidità o per le sue condizioni di salute non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro.

Il medico e l'ufficiale sanitario prima di rilasciare il certificato e l'attestazione dovranno farsi esibire dal candidato la carta di identità di cui al testo unico 6 novembre 1926, n. 1848, od altro documento equipollente a termini di legge e dovranno fare esplicita menzione di questa formalità nel certificato e nell'attestazione;

h) documento da cui risultino le eventuali benemerenze di guerra del concorrente o i servizi da lui prestati presso Amministrazioni statali, provinciali o comunali e la pratica professionale;

i) i titoli originali di studi e cioè: il diploma di ingegnere per coloro che l'ottennero prima dell'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; per quelli laureati posteriormente l'attestato comprovante di avere superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del Regio decreto suindicato.

Deve inoltre essere presentato il certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle scuole di ingegneria e in quello di laurea.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte 3ª, del Trattato di S. Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

1° titolo di ingegnere civile autorizzato;

2° attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata Monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della Scuola superiore di agronomia di Vienna o delle Scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

l) gli attestati di esami speciali eventualmente sostenuti;

m) tessera di iscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I certificati di cui alle lettere *c, d, e, h,* debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, e quelli di cui alle lettere *a, b, c, h,* debbono essere debitamente legalizzati

Art. 4.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice la quale sarà composta: di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che presiederà la Commissione, di due ispettori superiori del Genio civile e di due professori stabili di una delle Regie scuole di ingegneria.

Alla Commissione sarà aggregato con voto consultivo un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere tali lingue o una di esse.

Art. 5.

L'esame di concorso consta di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie tecniche appresso indicate.

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione al concorso hanno dichiarato di conoscere anche la lingua inglese o tedesca ne dànno prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Art. 6.

Le materie su cui si svolgeranno gli esami sono le seguenti:

I. — *Viabilità.*

a) Tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade; computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto.

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname). Sistemi di centinatura delle grandi volte - Fondazioni - Gallerie.

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi.

d) Rilevamenti di terreni - Istrumenti relativi.

e) Sistemi di pavimentazione e di manutenzione del piano stradale.

II. — *Opere idrauliche.*

a) Idrografia - Fisica ed idrometria dei corsi di acqua.

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione.

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione. Impianti idroelettrici. Condotte forzate.

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - Fognature.

e) Bonifiche per colmata a prosciugamento naturale e meccanico.

III. — *Opere marittime.*

a) Disposizioni generali dei porti.

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali.

c) Fari.

d) Difesa delle spiaggie.

IV. — *Elettrotecnica.*

a) Nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

V. — *Edilizia.*

a) Edifici pubblici e case d'abitazioni civili; strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni.

b) Edifici industriali; strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità.

c) Prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

VI. — *Materiali da costruzione.*

a) Scelta ed impiego dei materiali - Composizione delle malte e dei conglomerati.

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

VII. — *Macchine.*

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

VIII. — *Fisica tecnica.*

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

IX. — *Legislazione.*

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici.

Lingua francese.

Relazione tecnica in lingua francese.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 9, 10, 11 e 12 giugno corrente anno; la prova orale avrà luogo nel Ministero dei lavori pubblici in data da stabilirsi.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 7 decimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuno di queste abbiano conseguito meno di 6 decimi.

Per le prove date nelle lingue la Commissione aggiungerà alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non potrà superare un ventesimo.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio esclusivamente in uffici del Genio civile dell'Italia Meridionale e delle Isole, esclusi quelli della Campania.

I concorrenti dovranno dichiarare esplicitamente nella domanda di accettare, in caso di nomina ad ingegnere in prova, una qualunque delle accennate residenze.

Art. 10.

Gli aspiranti riceveranno l'avviso dell'esito della lóro domanda a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 11.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti della carta di identità personale o di altro documento equipollente a termini di legge.

Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: CROLLALANZA.

(835)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad un premio istituito dalla Fondazione « Marco Besso ».

In occasione delle nozze di S. A. R. il Principe Ereditario la Fondazione « Marco Besso » istituisce un premio di L. 10.000, da assegnarsi ogni tre anni al miglior lavoro su la Storia del Risorgimento Nazionale, studiata su documenti e in archivii e biblioteche di paesi esteri, dove vissero e operarono patriotti italiani.

Per la prima volta il premio sarà assegnato nel secondo semestre del 1931. Sarà preferibilmente preso in considerazione un lavoro su le relazioni col Belgio, da presentarsi non oltre il 30 giugno 1931.

I lavori dovranno essere presentati anonimi, contrassegnati con un motto ripetuto su la busta suggellata, che conterrà il nome dell'autore.

Una Commissione nominata dal Consiglio di amministrazione deciderà entro sei mesi.

Il premio sarà pagato nel gennaio successivo. La Fondazione « Marco Besso » si riserva il diritto di pubblicare il lavoro, dandone un congruo numero di copie all'autore.

Roma, 28 dicembre 1929 - Anno VIII.

(846)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma – Istituto Poligrafico dello Stato G. C